

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2003 n. 5432 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954, è così modificata:

Art. 34 cpv. 4 (nuovo)

4Il sussidio cantonale è calcolato in base ai parametri indicati dai capoversi precedenti e applicando la seguente tabella, in deroga all'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale:

Forza finanziaria	sussidio
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1,125% in meno
da 120 punti in avanti	22,5%

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 22 dicembre 2003 no. 256)

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 dicembre 2003

Scadenza del termine di referendum: 6 febbraio 2004